

# Baloise Care

**Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali**

Edizione 2021

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

---

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

---

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## 2. Contraente e persone assicurate

Il **contraente** è la persona fisica o giuridica che necessita di una copertura assicurativa per sé e/o per altre persone e che a questo scopo stipula un contratto di assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese.

Le **persone assicurate** sono i dipendenti designati nel contratto di assicurazione e il contraente.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni è riportata nelle condizioni contrattuali. La copertura assicurativa scelta dal contraente è indicata nel contratto.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni.

### → Helpline (assicurazione danni)

Con la Helpline della Basilese, in caso di preoccupazioni di tipo personale o professionale, i dipendenti e i familiari che vivono nella stessa economia domestica possono avvalersi 24 ore su 24 del consulto di specialisti esterni, come giuristi, psicologi, psicoterapeuti e management coaches, che possono essere contattati telefonicamente oppure direttamente in loco. Per chi chiama, questo servizio è gratuito, illimitato e garantisce l'anonimato.

### → Case Management Plus (assicurazione danni)

Il Case Management Plus è un supporto mirato alla prevenzione e impostato sulle esigenze specifiche del contraente e può prevedere anche un servizio di coaching, di gestione dei conflitti o accertamenti in materia di medicina del lavoro al fine di evitare o limitare le assenze dei collaboratori. Previo consenso della persona assicurata, il contraente notifica la necessità di un sostegno individuale. Il numero massimo di casi di prestazione di cui la Basilese si fa carico in un anno civile dipende dal numero di collaboratori del contraente.

## 4. Beneficiario

Per quanto riguarda la Helpline, il dipendente è persona assicurata e avente diritto e vanta un diritto di credito diretto nei confronti della Basilese.

Per quanto riguarda il Case Management Plus, avente diritto è il contraente. È quest'ultimo a decidere quale dei suoi dipendenti può avvalersi di un servizio di coaching o di un'altra prestazione di consulenza.

## 5. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa sussiste per l'intera durata contrattuale ed è valida in tutto il mondo.

## 6. Inizio del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione inizia a decorrere alla data in esso indicata. La copertura assicurativa per il singolo dipendente inizia nel momento in cui viene avviato il contratto di lavoro.

### 7. Durata del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Questo contratto è valido fintantoché, tra il contraente e la Basilese, è in vigore almeno un altro contratto di assicurazione che dà diritto all'assicurazione Baloise Care. Di seguito sono elencati i contratti che danno diritto alla stipula di un contratto Baloise Care:

- assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF
- assicurazione complementare LAINF per aziende
- assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF
- assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Alla scadenza della durata contrattuale convenuta, il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di 1 anno, se non viene disdetto per iscritto o tramite prove testuali da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Con la cessazione dell'ultimo contratto che dà diritto alla stipula di un'assicurazione Baloise Care, si estingue automaticamente anche il contratto Baloise Care stesso e ogni copertura assicurativa ad esso legata.

### 8. Premio

Il premio per i dipendenti assicurati viene definito provvisoriamente ogni anno e deve essere pagato in anticipo. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato allo scadere dell'anno assicurativo sulla base del numero dei collaboratori. La Basilese ha il diritto di verificare il numero dei collaboratori.

Pagando un supplemento, è possibile convenire anche pagamenti semestrali e quadrimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio precedentemente versato. Se il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un caso di prestazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto stesso, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero.

### 9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se dopo diffida il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se il premio non viene saldato entro questo termine, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tutte le spese addebitate entro il termine fissato, il contratto di assicurazione può essere riattivato. Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante la data del pagamento. Per la durata dell'interruzione il contraente non ha diritto alla copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni concesso nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

### 10. Obblighi del contraente e conseguenze delle violazioni degli obblighi

Se è compresa la prestazione Case Management Plus, il contraente deve comunicare per iscritto o tramite prove testuali agli assicurati cosa prevede il Case Management Plus.

Il contraente ha l'obbligo d'informare le persone assicurate in merito al contenuto essenziale del contratto, nonché alle modifiche e allo scioglimento dello stesso (art. 3 cpv. 3 Legge sul contratto di assicurazione).

A tal fine, la Basilese gli fornisce la documentazione necessaria (informazione per gli assicurati).

In caso di violazione colposa degli obblighi imposti al contraente, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione colposa di un obbligo influisce sul verificarsi di un caso di prestazione o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura di rifiutare le prestazioni.

### 11. Fine del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione termina con la disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Termine di preavviso/ disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni di assicurazione	3 mesi	Scadenza del 3° anno di assicurazione
	Evento assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo il ricevimento della disdetta
Contraente	Aumento del premio, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della scadenza dell'anno assicurativo	Ricevimento della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 2 anni dopo la stipula del contratto	Ricevimento della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Ricevimento della disdetta
	Rifiuto di notificare il numero di collaboratori	30 giorni dal rifiuto	Ricevimento della disdetta
	Indicazione di un numero errato di collaboratori	30 giorni dall'accertamento	Ricevimento della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricevimento della disdetta

Motivi di estinzione del contratto	Momento dell'estinzione
Cessazione dell'attività	Cessazione dell'attività
Non sussiste più alcun contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care	Analogamente alla data di scioglimento dell'ultimo contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care

Motivi di estinzione della copertura assicurativa della singola persona assicurata	Momento dell'estinzione
Scioglimento del contratto di assicurazione collettiva	Scioglimento del contratto di assicurazione collettiva
Uscita dalla cerchia delle persone assicurate	Uscita dalla cerchia delle persone assicurate

### 12. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

#### Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

#### Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza). Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

#### Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

#### Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto

Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

#### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri finora), con le società del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in

materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

#### Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

#### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

#### Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati:

[www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA

Incaricato della protezione dei dati

Aeschengraben 21, casella postale,

CH-4002 Basel

[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

### 13. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA

Gestione dei reclami

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

[reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

In qualità d'istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva

Corso Elvezia 7, casella postale 5371

6901 Lugano

[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

## A. Helpline

### A1

#### Eventi assicurati

È assicurata la necessità di una persona assicurata di fare ricorso a una consulenza psicologica o giuridica in merito ai temi indicati alla cifra A3.

### A2

#### Persone assicurate

<sup>1</sup> Sono assicurati tutti i dipendenti del contraente e i loro familiari. Sono riconosciuti come dipendenti anche gli apprendisti, gli stagisti e i dipendenti attivi nell'impresa assicurata sulla base di un contratto di fornitura di personale a prestito e il titolare dell'impresa stessa. I familiari aventi diritto sono il coniuge o il partner registrato del dipendente, il partner in concubinato e i figli o figliastri che vivono nella stessa economia domestica del dipendente.

<sup>2</sup> Non sono assicurati i collaboratori (e i loro familiari) di società estere controllate e di succursali del contraente e neppure i collaboratori stazionati all'estero.

<sup>3</sup> La copertura assicurativa del singolo dipendente e dei suoi familiari si estingue nel momento in cui il dipendente esce dalla cerchia delle persone assicurate.

### A3

#### Prestazioni assicurate

<sup>1</sup> Sono assicurate:

- la consulenza telefonica e l'acquisizione di informazioni secondo il capoverso 2;
- le consulenze personali secondo il capoverso 3.

<sup>2</sup> La Basilese offre 24 ore su 24 i seguenti servizi telefonici confidenziali.

a) Per tutte le persone assicurate:

- prima consulenza (ovvero un aiuto all'auto-aiuto) in caso di problemi psichici o di tipo giuridico (ad es. temi relativi alla vita professionale o privata come diritto del lavoro, stress, burnout, gestione dei conflitti, famiglia, relazioni) come anche
- raccolta di informazioni in merito a questioni pratiche (ad es. imposte, assicurazioni sociali, abitazione, finanze, debiti, questioni familiari, educazione, diritto successorio, diritto dei consumatori).

b) Per i superiori e per i responsabili del personale: consulenza in caso di situazioni complicate relative alla gestione del personale, cambiamenti organizzativi, conflitti o nell'affrontare eventi difficili (ad es. mobbing, violenza, molestie sessuali, infortuni gravi, licenziamenti).

<sup>3</sup> In caso di problemi complessi dal punto di vista emotivo (ad esclusione di problemi di tipo giuridico), le persone assicurate hanno la possibilità di avvalersi di consulenze personali allo scopo di accertare la situazione, trovare una soluzione oppure di una seduta consultiva (fino a un massimo di 8 sedute). Le consulenze hanno luogo nei pressi del posto di lavoro. In alternativa, su richiesta della persona assicurata, possono essere svolte anche telefonicamente.

<sup>4</sup> In entrambi i casi, che si tratti di una consulenza telefonica o di persona, la lingua utilizzata viene scelta dalla persona assicurata tra le seguenti: tedesco, francese, italiano, inglese.

<sup>5</sup> La Basilese si assume l'obbligo di condurre tutte le consulenze in modo accurato, con competenza e perseguendo come scopo la ricerca di una soluzione. Tuttavia, la Basilese non può assumersi la garanzia di riuscita della consulenza. L'obiettivo della prima consulenza non è tro-

vare la soluzione al problema, bensì mostrare una possibile opportunità concreta per risolvere il problema. La consulenza in caso di questioni di tipo psicologico viene svolta da psicologi professionisti mentre i giuristi si occupano delle consulenze legali.

### A4

#### Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- la consulenza in caso di questioni di tipo medico e qualsiasi tipo di trattamento medico o psicologico. Per trattamento si intendono le misure legate alla terapia di handicap, malattie e lesioni successive a una precedente diagnosi e gli accertamenti necessari per determinare una diagnosi;
- la tutela degli interessi nei confronti di terzi in questioni giuridiche;
- le consulenze in lingue diverse da quelle indicate alla cifra A3, capoverso 4.

### A5

#### Procedura in caso di sinistro

Tutte le prestazioni consultive vengono erogate in nome della Basilese da parte di un fornitore di servizi da essa incaricato. Se la persona assicurata desidera una consulenza, può rivolgersi telefonicamente in qualsiasi momento a tale fornitore di servizi. Nella documentazione informativa per gli assicurati è indicato il numero di telefono della Helpline. Queste informazioni vengono messe a disposizione da parte della Basilese per il datore di lavoro e sono destinate anche ai collaboratori di quest'ultimo. Se cambia il fornitore, la Basilese fa pervenire al datore di lavoro la documentazione informativa per gli assicurati.

## B. Case Management Plus

**B1**

### Persone assicurate

L'azienda contraente è assicurata e avente diritto.

**B2**

### Eventi assicurati

<sup>1</sup> È assicurata la necessità dell'azienda di ricevere sostegno nel caso in cui un collaboratore abbia problemi attuali o incombenti di tipo personale, di salute, professionali o sociali che possono influire negativamente sulla sua capacità lavorativa o che l'hanno già compromessa.

<sup>2</sup> Il contraente può avvalersi delle prestazioni previste dal Case Management Plus sia in via preventiva, per evitare i problemi che si stanno delineando per un collaboratore, sia in aggiunta ad altre coperture assicurative in caso di problemi già manifesti.

**B3**

### Prestazioni assicurate

<sup>1</sup> Se il contraente si avvale del Case Management Plus, la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) coaching del collaboratore in questione e delle persone a lui vicine (cerchia familiare e posto di lavoro);
- b) gestione dei conflitti;
- c) accertamenti in materia di medicina del lavoro.

<sup>2</sup> Nei casi indicati al capoverso 1 lettere a) e b), la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) accertamento iniziale: chiarimento della situazione di partenza (problema, accordo per intervento precoce, consenso del collaboratore alla procedura),
- b) intervento: messa a punto della definizione degli obiettivi e di un piano di misure, dalle 3 alle 4 sedute di coaching o gestione dei conflitti da 2 ore ciascuna e una seduta conclusiva.

<sup>3</sup> Nei casi indicati al capoverso 1 lettera c), la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) colloquio di anamnesi (inclusa anamnesi lavorativa) e visita medica mirata, in caso di necessità con accertamenti specifici e colloquio con i medici curanti,
- b) accertamento della situazione dal punto di vista del collaboratore,
- c) valutazione finale (diagnosi, capacità lavorativa, prognosi, misure di trattamento, misure sul posto di lavoro, altre misure necessarie per la riacquisizione o il mantenimento della capacità lavorativa completa).

<sup>4</sup> In tutti i casi, senza autorizzazione esplicita della persona interessata, né la Basilese, né il datore di lavoro possono prendere visione dei dati personali degni di particolare protezione.

**B4**

### Limitazione della prestazione

<sup>1</sup> Le prestazioni assicurate vengono fornite solo se il collaboratore notificato dal contraente dà il proprio consenso per il Case Management Plus.

<sup>2</sup> Il numero massimo di casi di prestazione di cui la Basilese si fa carico durante ogni anno civile dipende dal numero di collaboratori del contraente. Per aziende fino a 10 collaboratori, si fa carico di un caso. Le aziende più grandi hanno diritto a un ulteriore caso di prestazione per ogni 10 collaboratori.

**B5**

### Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- a) Le prestazioni che vanno oltre una consulenza per il collaboratore in questione (ad es. le spese per perizie mediche o prestazioni in natura di qualsiasi tipo).
- b) Casi minori e casi senza prospettive.

**B6**

### Procedura in caso di sinistro

<sup>1</sup> Se il contraente vuole utilizzare il Case Management Plus per un collaboratore, è necessario informare per iscritto o tramite prove testuali la Basilese.

<sup>2</sup> La Basilese decide come procedere e sceglie il coach.

**B7**

### Procedura in caso di opinioni divergenti

Se la Basilese rifiuta una prestazione perché il caso è ritenuto di rilevanza minima o senza alcuna prospettiva, il contraente ha il diritto di far valutare la situazione da uno specialista previamente scelto in accordo con la Basilese. La Basilese anticipa le spese che, al termine del procedimento, saranno poi assunte dalla parte soccombente. Le spese ripetibili non sono rimborsate. Se entro 30 giorni dalla consegna del rifiuto della prestazione il contraente non richiede un procedimento di questo tipo, questo viene interpretato come rinuncia tacita. Se non viene raggiunto nessun accordo in merito allo specialista, la decisione viene presa da un giudice nell'ambito di un procedimento sommario presso la sede svizzera del contraente.

## C. Disposizioni generali

### C1

#### Sussidiarietà

Se per un sinistro rivendicato nell'ambito di questo contratto di assicurazione sussiste anche copertura assicurativa all'interno di un altro contratto di assicurazione, il contraente e le persone assicurate sono tenuti a rivendicare innanzitutto tale sinistro presso l'altro assicuratore. L'obbligo di prestazione della Basilese previsto da questo contratto sussiste solo nel caso in cui l'altro assicuratore non versi prestazioni per il sinistro in questione. Se l'altro assicuratore rifiuta la prestazione e viene quindi versata una prestazione da questo contratto, il contraente e le persone assicurate sono tenuti a cedere alla Basilese eventuali diritti derivanti dall'altro contratto di assicurazione.

### C2

#### Informazioni per le persone assicurate

La Basilese consegna al contraente un foglio informativo da distribuire ai propri collaboratori (documentazione informativa per gli assicurati secondo l'art. 3 cpv. 3 LCA). Il contraente garantisce la consegna di questo foglio informativo anche ai nuovi collaboratori. Il contraente si assume inoltre l'obbligo d'informare immediatamente i suoi collaboratori quando questo contratto si estingue o viene sospeso.

### C3

#### Validità temporale del contratto

<sup>1</sup> Il contratto di assicurazione inizia a decorrere alla data indicata nella polizza. Rispettando un preavviso di 3 mesi, il contratto può essere disdetto per iscritto o tramite prove testuali per la data di scadenza. In mancanza di disdetta, il contratto si proroga tacitamente di un altro anno, al termine del quale può essere disdetto, sempre rispettando un preavviso di 3 mesi.

<sup>2</sup> Questo contratto è valido fintantoché, tra il contraente e la Basilese, è in vigore almeno un altro contratto di assicurazione che dà diritto all'assicurazione Baloise Care. Di seguito sono elencati i contratti che danno diritto alla stipula di un contratto Baloise Care:

- assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF
- assicurazione complementare LAINF per aziende
- assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF
- assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Con l'estinguersi dell'ultimo contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care, si estingue automaticamente anche il contratto Baloise Care.

<sup>3</sup> In via straordinaria e rispettando il termine di disdetta di 3 mesi, la Basilese può disdire il modulo Helpline nel caso in cui il contratto tra la Basilese e il fornitore delle prestazioni di consulenza sia giunto a termine.

### C4

#### Premio

<sup>1</sup> Il premio viene calcolato in base al numero dei collaboratori attivi nell'azienda del contraente. Per i collaboratori a tempo parziale è dovuto il premio intero. È determinante il numero di collaboratori al 31 dicembre di ogni anno.

<sup>2</sup> Il primo giorno di ogni periodo assicurativo (scadenza) il contraente paga il premio provvisorio fatturato dalla Basilese. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato alla fine dell'anno assicurativo sulla

base del numero dei collaboratori notificato dal contraente al 31 dicembre dell'anno precedente. Il saldo risultante dal conteggio deve essere pagato entro 30 giorni. I saldi inferiori a CHF 20 non vengono né accreditati né addebitati.

<sup>3</sup> La Basilese ha il diritto di verificare il numero dei collaboratori notificati. A tal fine può consultare tutta la documentazione rilevante.

<sup>4</sup> Se nonostante aver ricevuto diffida in merito, il contraente non notifica il numero dei collaboratori, la Basilese ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni oppure di stimare il numero dei collaboratori e, su tale base, redigere un conteggio definitivo del premio. Il numero stimato dei collaboratori non deve superare del 50% quello dell'anno precedente. Questa limitazione non si applica nel caso in cui la Basilese dimostri, con probabilità preponderante (per es. in seguito a una fusione), che il numero dei collaboratori è aumentato di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. La Basilese può avvalersi del suo diritto di disdetta anche nel caso in cui il numero dei collaboratori sia stato comunicato intenzionalmente sbagliato.

<sup>5</sup> A partire dal ricevimento del conteggio del premio realizzato sulla base di una stima, il contraente ha 30 giorni di tempo per richiederne la correzione, presentando la dichiarazione. Sulla base di essa, la Basilese redige un nuovo conteggio definitivo del premio. Per le spese amministrative dovute alla stima e alla sua correzione successiva, la Basilese Assicurazioni può fatturare un supplemento di premio commisurato. Tale supplemento ammonta almeno al 5% e al massimo al 10% del premio annuo definitivo.

### C5

#### Adeguamento del premio

<sup>1</sup> La Basilese può modificare i premi all'inizio di ogni anno assicurativo. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

<sup>2</sup> Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire parzialmente o completamente il contratto. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

### C6

#### Spese

Le spese amministrative supplementari causate dal contraente o dalle persone assicurate sono a loro rispettivo carico. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfetario. L'importo di tali spese è indicato nella regolamentazione delle spese consultabile su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

### C7

#### Comunicazioni e avvisi

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta («per iscritto») o alla forma di testo («prova per testo»). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuto rilascio per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta («per iscritto»), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma «tramite prova per testo», questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni di volontà possono essere validamente trasmesse tramite canali elettronici (ad esempio posta elettronica, lettera senza firma originale, o fax).

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
Servizio clientela 00800 24 800 800  
servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)